DECISIONE N. 2306/85/CECA DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 1985

che istituisce un controllo comunitario delle esportazioni di taluni prodotti in acciaio verso gli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2304/85/CECA della Commissione, del 9 agosto 1985, relativa alle restrizioni all'esportazione di taluni prodotti in acciaio verso gli Stati Uniti d'America (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando che è necessario stabilire le modalità dei controlli delle esportazioni di taluni prodotti in acciaio verso gli Stati Uniti;

considerando che, per consentire un'utilizzazione ottimale di tutte le possibilità di esportazione contemplate dall'accordo, è necessario che il sistema di licenze segua quanto più strettamente possibile l'evoluzione delle esportazioni;

considerando che è necessario autorizzare le autorità competenti degli stati membri a prendere le misure adeguate in caso di perdita, furto o distruzione di una licenza o di un certificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Per i prodotti originari della Comunità, definiti nell'allegato I, le licenze di esportazione di cui all'articolo 4 della decisione n. 2304/85/CECA vengono rilasciate gratuitamente dalle competenti autorità degli stati membri, qui di seguito chiamate «autorità responsabili del rilascio», alle condizioni stabilite nel suddetto articolo 4. Le licenze sono redatte su formulari conformi al modello che figura all'allegato II e rispondono alle disposizioni di cui all'allegato IV.

Per ciascuna esportazione di tali prodotti, l'esportatore deve redigere un certificato di esportazione su un formulario conforme al modello che figura all'allegato III e che risponda alle disposizioni di cui all'allegato IV.

2. I certificati di esportazione devono essere redatti come segue:

a) ogni certificato può riferirsi unicamente ad una sola licenza o ad un solo estratto di licenza;

b) su ogni certificato deve essere indicata nella casella 5, a seconda del caso, la menzione della categoria di prodotti come previsto all'allegato I;

c) la designazione dei prodotti nella casella 5 delle copie dei certificati deve comportare i codici Nimexe;

d) l'indicazione della quantità in tonnellate metriche deve comportare la lettera T dopo le cifre che rappresentano le tonnellate e prima delle eventuali frazioni di tonnellate;

e) ogni certificato deve comportare un unico totale;

f) il timbro apposto dall'ufficio doganale che ha accettato la dichiarazione di esportazione deve indicare in modo leggibile il nome di detto ufficio e la data dell'accettazione sull'originale e sulle copie del certificato;

g) il numero di ciascun certificato deve essere indicato nella casella 13 della licenza o dell'estratto di licenza ai quali il certificato si riferisce.

3. La licenza d'esportazione deve essere rilasciata entro un termine di 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui si è ricevuta la domanda. La licenza può essere rilasciata soltanto sino alla fine del secondo mese di ciascun trimestre civile.

4. La licenza d'esportazione è valida tre mesi a decorrere dal giorno del suo rilascio. Nondimeno, ogni licenza di esportazione è valida soltanto per esportazioni da effettuare fino al 31 dicembre 1985.

Tuttavia, quando le assegnazioni supplementari sono concesse a causa di situazioni di penuria, potranno essere rilasciate licenze per una validità superiore a tre mesi; sulle relative licenze e certificati figurerà la dicitura «special issue».

(1) Vedi pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 2

Le competenti autorità degli stati membri possono rilasciare uno o più estratti della licenza di esportazione su richiesta del titolare della licenza di esportazione e su presentazione della stessa. Detti estratti sono redatti su formulari conformi al modello di cui all'allegato II e rispondono alle condizioni di cui all'allegato IV. Un estratto non può dar luogo al rilascio di un altro estratto.

Al rilascio degli estratti, i quantitativi di prodotti oggetto degli stessi sono dedotti dai quantitativi che figurano sulla licenza dai quali sono tratti.

Gli estratti hanno gli stessi effetti giuridici delle licenze di esportazione dalle quali sono tratti ed alle quali si riferiscono.

Articolo 3

1. I titolari (qui di seguito detti « cedenti ») possono trasferire del tutto o in parte le proprie licenze ad altre imprese produttrici o ad imprese di distribuzione (qui di seguito dette « cessionarie ») alle condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 2304/85/CECA.

2. L'autorità che ha rilasciato la licenza deve essere informata del suddetto trasferimento dal cedente e dal cessionario. La stessa autorità attesta senza indugio questo trasferimento sulla licenza di esportazione o sul relativo estratto e ne informa la Commissione. Il trasferimento prende effetto a decorrere dalla data dell'attestato.

3. Nel caso in cui sia trasferita soltanto una parte della licenza di esportazione, detta parte è oggetto di un estratto della licenza di esportazione in questione.

4. Qualora la licenza sia stata trasferita ad un cessionario stabilito in uno stato membro diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esportazione in questione, l'autorità che ha attestato il trasferimento ne informa senza indugio la competente autorità dello stato membro di appartenenza del cessionario.

5. Ciascuna licenza non può essere oggetto che di un solo trasferimento.

Articolo 4

Le licenze o gli estratti di licenze, i certificati rilasciati dalle autorità di uno stato membro, nonché le dichiarazioni e gli attestati muniti del loro timbro, hanno lo stesso valore giuridico, in ciascuno degli altri stati membri, dei documenti rilasciati dalle autorità di questi ultimi, nonché delle dichiarazioni e degli attestati muniti del loro timbro.

Articolo 5

1. La licenza interamente utilizzata è rinviata, entro gli otto giorni lavorativi successivi alla sua piena utilizzazione, alla competente autorità dello stato membro che l'ha rilasciata.

2. La licenza non utilizzata o utilizzata soltano in parte è rinviata, entro gli otto giorni lavorativi successivi alla scadenza del suo periodo di validità, all'autorità dello stato membro che l'ha rilasciata.

Articolo 6

1. L'originale e le copie richieste della licenza di esportazione e del certificato devono essere presentati, a sostegno della dichiarazione di esportazione, all'ufficio doganale nella Comunità presso il quale vengono espletate le formalità doganali di esportazione dei prodotti in acciaio negli Stati Uniti d'America.

Detto ufficio:

a) procede all'imputazione del quantitativo da esportare sull'originale della licenza;

b) visti l'originale e le copie del certificato, restituisce l'originale al titolare della licenza o al suo rappresentante, perché sia presentato all'importazione alle autorità doganali degli Stati Uniti d'America, trattiene la copia destinatagli ed invia le rispettive copie all'autorità che ha rilasciato la licenza ed alla Commissione.

2. Le copie dei certificati devono giungere alla Commissione entro un termine di tre giorni lavorativi successivi alla settimana nel corso della quale il suddetto ufficio doganale ha apposto il visto.

3. Qualora i certificati siano modificati o annullati con il benestare dell'ufficio doganale che ha apposto il visto, detto ufficio invia le copie dei certificati così modificati o annullati all'autorità che ha rilasciato la licenza d'esportazione ed alla Commissione entro i tre giorni lavorativi successivi alla settimana in cui ha autorizzato la modifica o l'annullamento.

4. Gli stati membri possono stabilire che l'invio alla Commissione sia effettuato tramite un organismo centrale appositamente designato.

Articolo 7

1. La richiesta di licenza d'esportazione deve specificare quanto segue:

— descrizione dei prodotti, precisando la categoria, il codice Nimexe, conformemente all'allegato I; nondi-

meno, l'indicazione del codice Nimexe non è prescritta se il richiedente dichiara di voler trasferire la licenza richiesta, nel qual caso detto codice deve essere indicato dal cessionario;

— quantitativo dei prodotti in tonnellate metriche;

— nome, ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, numero di telex dell'esportatore;

— nome ò ragione sociale e indirizzo del destinatario; nondimeno, queste indicazioni non sono prescritte se il richiedente dichiara di voler trasferire la licenza richiesta, nel qual caso dette informazioni dovranno essere fornite dal cessionario;

— data o date di esportazione previste;

— se del caso, indicazione che i prodotti sono destinati all'esportazione temporanea negli Stati Uniti d'America per essere riesportati tali e quali o senza aver subito trasformazioni sostanziali.

2. L'esportatore deve dichiarare che i prodotti sono originari della Comunità ed attestare l'esattezza dei dati che figurano nella sua richiesta di licenza.

3. Il rilascio della licenza in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2304/85/CECA è subordinato alla presentazione di una copia del contratto di vendita, salvo il caso in cui il richiedente dichiari di voler trasferire la licenza richiesta, nel qual caso detta copia dovrà essere fornita dal cessionario.

Articolo 8

In caso di perdita, di furto o di distruzione dell'originale di una licenza di esportazione o di un certificato, le competenti autorità che hanno rilasciato o vistato i suddetti documenti possono rilasciarne o vistarne un duplicato.

Le licenze così rilasciate e i certificati così vistati sono muniti della dicitura in rosso «DUPLICATA».

Articolo 9

1. Gli stati membri comunicano alla Commissione entro i primi dieci giorni di ogni mese:

a) le quantità per le quali sono state rilasciate licenze nel mese precedente;

b) le quantità che sono state esportate nel mese che precede quello di cui alla lettera a).

2. La comunicazione degli stati membri comprende:

a) la ripartizione per categorie quali definite all'allegato I e, quanto ai dati di cui al paragrafo 1, lettera b), anche per codice Nimexe;

b) la ripartizione per titolare di licenza;

c) l'indicazione delle quantità per prodotti destinate all'importazione temporanea negli Stati Uniti d'America e ad essere riesportate tali e quali o senza aver subito trasformazioni sostanziali.

3. Entro i primi quindici giorni di ogni mese gli stati membri comunicano alla Commissione le quantità per le quali le licenze sono scadute nel mese precedente.

4. Gli stati membri trasmettono entro otto giorni alla Commissione una copia di ciascuna licenza e degli eventuali estratti all'atto del loro rilascio.

Essi le trasmettono anche una copia di ciascuna licenza modificata od annullata nonché degli estratti modificati od annullati sin dalla modifica o dall'annullamento.

5. Qualora la Commissione constati che uno stato membro ha rilasciato licenze per quantità superiori alla sua assegnazione per una data categoria, essa informa detto stato membro che le licenze così rilasciate violano le disposizioni in vigore e che i certificati emessi sulla base di tali licenze non possono essere considerati quali certificati ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo.

6. Nelle comunicazioni mensili di cui al paragrafo 1, gli stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi dato utile sulle infrazioni alla decisione n. 2304/85/CECA ed alla presente decisione, nonché sulle sanzioni applicate.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Essa è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1985.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 agosto 1985.

Per la Commissione

Il Presidente

Jacques DELORS

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI

Codice Nimexe	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		CATEGORIA 11
		Vergella in acciaio legato
ex 73.10-11 (4) (25) (190) 15 (4) (25) (190) ex 73.63-21 (4) (25) (190) 29 (4) (25) (190) ex 73.73-23 (25) (68) (190) 24 (4) (25) (68) (190) 25 (4) (25) (190) 26 (4) (25) (190) 29 (4) (25) (190) 33 (4) (25) (68) (190) 34 (4) (25) (190) 35 (4) (25) (190) 36 (4) (25) (190) 39 (4) (25) (190)		Vergelle di acciaio o ferro legato diverso dall'acciaio inossidabile o per utensili:
	607.4100	— non temprato, non trattato e non parzialmente lavorato
	607.5900	— temprato, trattato o parzialmente lavorato
		CATEGORIA 12
		Vergella rettangolare e tonda
ex 73.10-30 (4) (68) (75) 45 (4) (68) (75) 49 (4) (68) (75) ex 73.12-21 (4) (68) (75) 25 (4) (68) (75) 29 (4) (68) (75) 40 (4) (68) (75) 51 (4) (68) (75) 59 (4) (68) (75) 61 (4) (68) (75) 63 (4) (68) (75) 65 (4) (68) (75) 75 (4) (68) (75) 77 (4) (68) (75) 81 (4) (68) (75) 85 (4) (68) (75) 87 (4) (68) (75) 88 (4) (68) (75) 89 (4) (68) (75) ex 73.14-01 (4) (68) (75) (147) 11 (4) (68) (75) (147) 13 (4) (68) (75) (147) 15 (4) (68) (75) (147) 19 (4) (68) (75) (147) 21 (4) (68) (75) (147) 41 (4) (68) (75) (147) 43 (4) (68) (75) (147) 45 (4) (68) (75) (147) 49 (4) (68) (75) (147) 81 (4) (68) (75) (147) 91 (4) (68) (75) (147)		Vergella in ferro o acciaio: Rettangolare: Non in acciaio o ferro legato: Non ricoperta o placcata con metallo:
	609.2000	— di spessore non superiore a 0,01 pollici
	609.2100	— di spessore superiore a 0,01, ma non superiore a 0,05 pollici
	609.2200	— di spessore superiore a 0,05 pollici
		Ricoperta o placcata con metallo:
	609.2500	— di spessore non superiore a 0,01 pollici
	609.2800	— di spessore superiore a 0,01 pollici
		Acciaio o ferro legato:
		Non ricoperta o placcata con metallo:
		— di spessore non superiore a 0,01 pollici
	609.3040	— non in acciaio inossidabile
		Di spessore superiore a 0,01 pollici:
	609.3340	— non in acciaio inossidabile
		Ricoperta o placcata con metallo:
	609.3500	— di spessore non superiore a 0,01 pollici
	609.3600	— di spessore superiore a 0,01, ma non superiore a 0,05 pollici
	609.3700	— di spessore superiore a 0,05 pollici
		Vergella tonda:
		Non in acciaio o ferro legato:

Codice Nimexe	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
ex 73.14-99 (4) (68) (75) (147)		Di diametro inferiore a 0,060 pollici
ex 73.63-50 (4) (68) (75)		
74 (4) (68) (75)		Contenente non più dello 0,25 % in peso, di carbonio:
79 (4) (68) (75)		
ex 73.64-50 (4) (68) (75)	609.4010	— non ricoperta o placcata con metallo
75 (4) (68) (75)	609.4040	— ricoperta o placcata con metallo
79 (4) (68) (75)		
ex 73.66-40 (4) (68) (75) (147)		Contenente più dello 0,25 %, in peso, di carbonio:
81 (4) (68) (75) (147)		
86 (4) (68) (75) (147)	609.4055	— non ricoperta o placcata con metallo
89 (4) (68) (75) (147)	609.4065	— ricoperta o placcata con metallo
ex 73.73-53 (4) (68) (75)		Di diametro pari o superiore a 0,060 pollici
55 (4) (68) (75)		
59 (4) (68) (75)		Contenente non più dello 0,25 %, in peso, di carbonio
74 (4) (68) (75)		
83 (4) (68) (75)		
89 (4) (68) (75)		Non ricoperta o placcata con metallo:
ex 73.74-51 (4) (68) (75)	609.4120	— per imballaggio
52 (4) (68) (75)	609.4125	— altra
53 (4) (68) (75)	609.4165	— ricoperta o placcata con metallo
59 (4) (68) (75)		
74 (4) (68) (75)		Contenente più dello 0,25 %, in peso, di carbonio:
83 (4) (68) (75)		
89 (4) (68) (75)	609.4315	— non ricoperta o placcata con metallo
ex 73.76-13 (4) (68) (75) (147)	609.4365	— ricoperta o placcata con metallo
15 (4) (68) (75) (147)		
16 (4) (68) (75) (147)		In acciaio o in ferro legato
19 (4) (68) (75) (147)		Di diametro inferiore a 0,060 pollici:
	609.4530	— non in acciaio inossidabile o in acciaio a taglio rapido per utensili
		Di diametro pari o superiore a 0,060 pollici:
	609.4560	— non in acciaio inossidabile o in acciaio a taglio rapido per utensili
		Altra vergella:
		Non in acciaio o ferro legato:
	609.7000	— non ricoperta o placcata con metallo
	609.7200	— ricoperta o placcata con metallo
		In acciaio o ferro legato:
	609.7500	— non ricoperta o placcata con metallo
	609.7600	— ricoperta o placcata con metallo
		Vergella Milliners e altra vergella ricoperta con materiale tessile o altro materiale non completamente metallico:
	642.9600	— vergella in acciaio o ferro tondo interamente zincata, di diametro non inferiore a 0,075 pollici e non superiore a 0,20 pollici, se ricoperta di materia plastica
	642.9700	— altra

CATEGORIA 13

Prodotti trafilati

A. *Filo spinato*

73.26-00	642.0200	Filo spinato

Codice Nimexe	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		B. *Filo zincato per recinzioni*
ex 73.27-20 (28) 31 (28) 41 (28) 91 (28)		Filo zincato per recinzioni interamente in ferro o acciaio tondo, di diametro non inferiore a 0,075 pollici e non superiore a 0,20 pollici, ricoperto o meno di materia plastica
		Anello di catena per recinzioni:
	642.3510	— ricoperto di materia plastica
	642.3530	— altro
	642.3560	— saldato
	642.3570	— altro
		C. *Punte*
ex 73.31-92 (121) 96 (121) 97 (121) 98 (121)		Punte, chiodi con piccola testa o senza testa, rampini, ganci e chiodi di metallo di base:
		Di acciaio o ferro (esclusi gli articoli con testa di metalli non ferrosi):
		Fabbricato in un solo pezzo:
		Da vergella tonda:
	646.2500	— di lunghezza inferiore a 1 pollice e di diametro inferiore a 0,065 pollici
		Di lunghezza pari o superiore a 1 pollice e di diametro pari o superiore a 0,065 pollici
		Con gambo liscio:
	646.2622	— non ricoperto, placcato o verniciato
	646.2624	— ricoperto, placcato o verniciato zincato
	646.2626	— ricoperto di vinile, resina o materia
	646.2628	— altro
		Altro:
	646.2642	— non ricoperto, placcato o verniciato
	646.2644	— ricoperto, placcato o verniciato zincato
	646.2646	— ricoperto di vinile, resina o materia adesiva
	646.2648	— altro
		D. *Fili per imballaggio*
ex 73.14-01 (148) 11 (148) 13 (148) 15 (148) 19 (148) 21 (148) 41 (148) 43 (148) 45 (148) 49 (148) 81 (148) 91 (148) 99 (148) ex 73.66-40 (148) 81 (148) 86 (148) 89 (148)		Fili per imballaggio, di ferro o acciaio, con o senza piegature o fissaggi, anche ricoperti di vernice o altra sostanza:
		Ottenuti da vergella:
	642.9000	— Fili in spira unica di vergella tonda, di diametro superiore a 0,055 pollici ma non superiore a 0,082 pollici e di lunghezza superiore a 7,5 piedi ma non superiore a 10,5 piedi
	642.9100	— altro

Codice Nimexe	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
ex 73.76-13 (148)		
15 (148)		
16 (148)		
19 (148)		
ex 83.13-90 (148)		

CATEGORIA 14

Banda nera

ex 73.12-21 (186)		Banda nero, non tagliata né pressata e non stampata in forma non rettangolare, non ricoperta o placcata di metallo e non rivestita
25 (186)		
29 (186)		
88 (186)	607.6200	— ondulata o piegata
89 (186)	607.6400	— altro
ex 73.13-49 (186)		
50 (186)		
88 (186)		
89 (186)		
ex 73.64-50 (186)		
79 (186)		
ex 73.65-55 (186)		
70 (186)		
ex 73.74-51 (186)		
52 (186)		
53 (186)		
54 (186)		
59 (186)		
83 (186)		
89 (186)		
ex 73.75-11 (186)		
19 (186)		
63 (186)		
64 (186)		
69 (186)		
73 (186)		
79 (186)		

CATEGORIA 15

Nastri e lamierini magnetici

ex 73.08-01 (51) (124)		Lamierini di acciaio magnetico al silicio, non tagliati, non pressati né stampati in forma non rettangolare, non ricoperti o placcati con metallo e non rivestiti:
03 (51) (124)		
05 (51) (124)		
07 (51) (124)		
21 (51) (124)	607.9205	— decapati ma non laminati a freddo
25 (51) (124)	607.9210	— altro
29 (51) (124)	608.3900	— Nastro di acciaio magnetico al silicio, non tagliato, non pressato né stampato in forma rettangolare, di spessore superiore a 0,01 pollici ma non superiore a 0,05 pollici
41 (51) (124)		
45 (51) (124)		
49 (51) (124)		
ex 73.12-11 (51) (124)		
19 (51) (124)		
25 (51) (124)		
29 (51) (124)		
88 (51) (124)		
89 (51) (124)		
ex 73.13-11 (51) (124)		
16 (51) (124)		
19 (51) (124)		
23 (51) (124)		
26 (51) (124)		

Codice Nimexe	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
ex 73.13-32 (51) (124)		
34 (51) (124)		
36 (51) (124)		
41 (51) (124)		
43 (51) (124)		
45 (51) (124)		
47 (51) (124)		
49 (51) (124)		
50 (51) (124)		
88 (51) (124)		
89 (51) (124)		
ex 73.62-10 (51) (124)		
ex 73.64-20 (51) (124)		
50 (51) (124)		
79 (51) (124)		
ex 73.65-21 (51) (124)		
23 (51) (124)		
25 (51) (124)		
53 (51) (124)		
55 (51) (124)		
70 (51) (124)		
ex 73.72-11 (51) (124)		
19 (51) (124)		
ex 73.74-21 (51) (124)		
29 (51) (124)		
51 (51) (124)		
52 (51) (124)		
59 (51) (124)		
89 (51) (124)		
ex 73.75-11 (51) (124)		
19 (51) (124)		
29 (51) (124)		
39 (51) (124)		
49 (51) (124)		
59 (51) (124)		
69 (51) (124)		
79 (51) (124)		
		CATEGORIA 16
		Tin free steel
ex 73.12-77 (163)		Lamiere, lamierini e nastri di tutti i tipi precedenti, di ferro o acciaio, anche tagliati, pressati o stampati in forma non rettangolare, se ricoperti o placcati elettroliticamente con metallo di base diverso da stagno, piombo o zinco:
81 (163)		
85 (163)		
87 (163)		
89 (163)		
ex 73.13-82 (163)	609.1710	— placcati o ricoperti con ossido di cromo oppure con cromo e ossido di cromo
84 (163)		
86 (163)	609.1790	— altro
87 (163)		
89 (163)		
95 (163)		
97 (163)		
ex 73.64-79 (163)		
90 (163)		
ex 73.65-70 (163)		
81 (163)		
83 (163)		
ex 73.74-83 (163)		
89 (163)		
ex 73.75-73 (163)		
79 (163)		
83 (163)		
84 (163)		
89 (163)		
93 (163)		
99 (163)		

Codice Nimexe	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		CATEGORIA 17
		Nastri laminati a freddo
ex 73.12-21 (5) (59) (60)		Nastri in ferro o acciaio, non tagliati né stampati in forma non rettangolare:
29 (5) (59) (60)		
30 (5) (59) (60)		
40 (5) (59) (60)		diversi da quelli in ferro o acciaio legati:
59 (5) (59) (60)		di spessore non superiore a 0,01 pollici:
61 (5) (59) (60)	608.1940	— laminati a freddo
63 (5) (59) (60)		
65 (5) (59) (60)		di spessore compreso tra 0,01 e 0,05 pollici, laminati a freddo:
75 (5) (59) (60)		
81 (5) (59) (60) (131)	608.2145	— di larghezza inferiore a 2 pollici, in rotoli
85 (5) (59) (60) (131)	608.2150	— altri
87 (5) (59) (60) (131)		
88 (5) (59) (60)		di spessore superiore a 0,05 pollici:
89 (5) (59) (60) (131)	608.2340	— laminati a freddo
ex 73.64-50 (4) (5) (59) (60)		Nastri in ferro o acciaio legati:
75 (4) (5) (59) (60)		
79 (4) (5) (59) (60) (131)		di spessore non superiore a 0,01 pollici:
ex 73.74-59 (4) (5) (59) (60) (68) (197)	608.3820	— diversi da quelli in acciaio inossidabile, acciaio per utensili o acciaio refrattario
74 (4) (5) (59) (60) (68) (193)		
89 (4) (5) (59) (60) (68) (131) (193)		di spessore compreso tra 0,01 e 0,05 pollici:
	608.5520	— diversi da quelli in acciaio magnetico, al silicio, acciaio per utensili, acciaio refrattario o acciaio inossidabile
		di spessore superiore a 0,05 pollici:
	608.6720	— diversi da quelli in acciaio inossidabile, acciaio per utensili o acciaio refrattario
		CATEGORIA 18
		Barre rifinite a freddo e altre barre
		A. *Non profilate a freddo*
ex 73.10-49 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191)	606.8600	— Altre barre diverse da quelle deformate per cemento armato, diverse da quelle in acciaio legato, non profilate a freddo, rivestite o placcate in metallo
ex 73.12-61 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191)		
63 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191)		
65 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191)		
81 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191)		
85 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191)		
87 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191)		
89 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191)		
ex 73.14-11 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191)		
13 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191)		
19 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191)		
41 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191)		
43 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191)		
49 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191)		
91 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191)		
99 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191)		
ex 73.63-79 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191)		
ex 73.64-79 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191)		
ex 73.66-81 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191)		
86 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191)		
89 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191)		
ex 73.73-89 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191)		
ex 73.74-89 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191)		
ex 73.76-15 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191)		
16 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191)		
19 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191)		

Codice Nimexe	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		B. *Profilate a freddo*
ex 73.10-30 (29a) (29c) (76)		Altre barre in acciaio diverse da quelle deformate per cemento armato, profilate a freddo:
45 (29a) (29c) (76)		
49 (29a) (29c) (76)		Diverse da quelle in acciaio legato:
ex 73.12-29 (29a) (29c) (76)		
40 (29a) (29c) (76)	606.8805	— contenenti più dello 0,1 % in peso di zolfo o piombo
61 (29a) (29c) (76)		
63 (29a) (29c) (76)	606.8815	— altre
65 (29a) (29c) (76)		In acciaio legato:
75 (29a) (29c) (76)		
81 (29a) (29c) (76)	606.9900	— diverse da quelle in acciaio inossidabile o in acciaio per utensili
85 (29a) (29c) (76)		
87 (29a) (29c) (76)		
88 (29a) (29c) (76)		
89 (29a) (29c) (76)		
ex 73.14-01 (29a) (29c) (76)		
11 (29a) (29c) (76)		
13 (29a) (29c) (76)		
15 (29a) (29c) (76)		
19 (29a) (29c) (76)		
21 (29a) (29c) (76)		
41 (29a) (29c) (76)		
43 (29a) (29c) (76)		
45 (29a) (29c) (76)		
49 (29a) (29c) (76)		
81 (29a) (29c) (76)		
91 (29a) (29c) (76)		
99 (29a) (29c) (76)		
ex 73.63-50 (29a) (29c) (76)		
74 (29a) (29c) (76)		
79 (29a) (29c) (76)		
ex 73.64-50 (29a) (29c) (76)		
75 (29a) (29c) (76)		
79 (29a) (29c) (76)		
ex 73.66-40 (29a) (29c) (76)		
81 (29a) (29c) (76)		
86 (29a) (29c) (76)		
89 (29a) (29c) (76)		
ex 73.73-53 (29a) (29c) (68) (76) (4)		
54 (29a) (29c) (68) (76) (4)		
55 (29a) (29c) (68) (76) (4)		
59 (29a) (29c) (68) (76) (4)		
74 (29a) (29c) (68) (76) (4)		
83 (29a) (29c) (68) (76) (4)		
89 (29a) (29c) (68) (76) (4)		
ex 73.74-51 (29a) (29c) (68) (76) (4)		
52 (29a) (29c) (68) (76) (4)		
53 (29a) (29c) (68) (76) (4)		
59 (29a) (29c) (68) (76) (4)		
74 (29a) (29c) (68) (76) (4)		
83 (29a) (29c) (68) (76) (4)		
89 (29a) (29c) (68) (76) (4)		
ex 73.76-13 (29a) (29c) (68) (76) (4)		
14 (29a) (29c) (68) (76) (4)		
15 (29a) (29c) (68) (76) (4)		
16 (29a) (29c) (68) (76) (4)		
19 (29a) (29c) (68) (76) (4)		

Codice Nimexe	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		C. *Barre forate per la perforazione delle mine*
ex 73.10-18 (187) ex 73.63-29 (187) 50 (187) 72 (187) 74 (187) 79 (187) ex 73.73-53 (187) 54 (187) 55 (187) 59 (187) 72 (187) 74 (187) 83 (187) 89 (187)		Barre forate per la perforazione delle mine: Diverse da quelle in acciaio legato: 607.0500 — di valore non superiore a 8 cents alla libbra 607.0700 — di valore superiore a 8 cents alla libbra 607.0900 — in acciaio legato
		CATEGORIA 19
		Profilati di meno di 3 pollici
ex 73.11-11 (77) (191) 12 (77) (191) 14 (77) (191) 16 (77) (191) 19 (77) (191) 31 (77) (191) 39 (77) (191) 41 (77) (191) 43 (77) (191) 49 (77) (191) ex 73.63-29 (77) (191) 50 (77) (191) 72 (77) (191) 74 (77) (191) 79 (77) (191) ex 73.73.33 (77) (191) 34 (77) (191) 35 (77) (191) 36 (77) (191) 39 (77) (191) 43 (77) (191) 49 (77) (191) 53 (77) (191) 54 (77) (191) 55 (77) (191) 59 (77) (191) 72 (77) (191) 74 (77) (191) 83 (77) (191) 89 (77) (191)		Profilati in ferro o acciaio laminati a caldo o formati a freddo e di peso superiore a 0,29 libbre al piede lineare: non forati e non altrimenti lavorati: Diversi da quelli in ferro o in acciaio legati: Aventi una dimensione massima della sezione trasversale inferiore a 3 pollici 609.8050 — angolari 609.8070 — profilati ad U normali 609.8090 — altri

Codice Nimexe	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		CATEGORIA 20
		Barre per cemento armato
ex 73.10-12 14 ex 73.63-29 (71) ex 73.73-33 (71) 34 (71) 35 (71) 36 (71) 39 (71)	 606.7900 606.8100	Barre deformate per cemento armato: — diverse da quelle in acciaio legato — in acciaio legato
		CATEGORIA 23
		Materiale ferroviario — ruote e assali
		A. *Materiale ferroviario*
ex 73.16-51 (192) 95 (192) 99 (192) ex 73.31-97 (26) 98 (26)	 610.2500 610.2600 646.3020	Barre di giunzione e piastre d'appoggio: — diverse da quelle in acciaio legato — in acciaio legato — chiodi per rotaie
		B. *Ruote e assali*
ex 86.09-51 59	 690.2500 690.3000	Parti di locomotive e materiale rotabile: — assali e loro parti, barre per assali, tutte in ferro o acciaio — ruote e loro parti, in ferro o acciaio; ruote o loro parti importate con assali in ferro o acciaio già montati

NOTE E DEFINIZIONI

A. Note

(4) Esclusi gli «acciai per utensili», gli «acciai rapidi per utensili», gli «acciai per utensili del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (h) (vii)» e gli «acciai per utensili da taglio definiti alla tabella 6, parte 2, B, 2 (h), (v), (vi), (vii) e (viii) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(5) Inclusi se di spessore inferiore a $^3/_{16}$ di pollice (0,48 cm).

(14) Inclusi se non avvolti in coil.

(25) Inclusi se laminati a caldo, semilavorati di sezione approssimativamente circolare, avvolti in coil e di diametro compreso tra 0,20 pollici (0,51 cm) e 0,74 pollici (1,88 cm).

(26) Inclusi se arpioni per rotaie.

(28) Inclusi se rete metallica galvanizzata interamente di «filo metallico di ferro o acciaio di diametro non superiore a 0,20 pollici (0,51 cm) e non inferiore a 0,075 pollici (0,19 cm), indipendentemente dal fatto che il filo sia rivestito o meno di plastica».

(29a) Inclusi se la sezione trasversale ha una delle seguenti forme: circolare, a segmento di cerchio, ovale, triangolare isoscele, rettangolare, esagonale, ottagonale o di quadrilatero con due lati paralleli e gli altri due uguali.

(29b) Se di sezione rettangolare e laminati a caldo, inclusi se di spessore pari o superiore a $^3/_{16}$ di pollice (0,48 cm) e di larghezza pari od inferiore a 8 pollici (20,32 cm).

(29c) Se di sezione rettangolare e laminati a caldo, inclusi se di spessore pari o superiore a $^3/_{16}$ di pollice (0,48 cm) e di larghezza pari o inferiore a 12 pollici (30,48 cm).

(29d) Se di sezione approssimativamente circolare e laminati a caldo, esclusi se avvolti in coil e di diametro non inferiore a 0,20 pollici (0,51 cm) e non superiore a 0,74 pollici (1,88 cm).

(33) Inclusi se laminati a freddo.

(34) Inclusi se formati a freddo o rifiniti a freddo.

(51) Inclusi se «acciai magnetici al silicio» definiti alla tabella 6, parte 2, B, 2 (h) (ix) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(59) Inclusi se di larghezza superiore a 0,5 pollici (1,27 cm) e laminati a freddo.

(60) Inclusi se di larghezza pari o inferiore a 12 pollici (30,48 cm).

(68) Esclusi se contenenti, in peso, più di 11,5 % di cromo e meno di 1 % di carbonio.

(71) Inclusi se «barre per cemento armato o calcestruzzo deformate» come definite alla tabella 6, parte 2, B, 3 (d) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(75) Inclusi se «fili» come definiti alla tabella 6, parte 2, B, 3 (i) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(76) Esclusi se «fili» come definiti alla tabella 6, parte 2, B, 3 (i) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(77) Inclusi se a forma finalizzata alla costruzione e purché lo spessore massimo della sezione sia inferiore a 3 pollici (7,62 cm). Se formati a freddo, esclusi qualora di peso pari a 0,29 libbre (0,13 kg) o inferiore per linear foot (0,30 m). Esclusi se forati, punzonati o lavorati in altra maniera.

(121) Esclusi se puntine da disegno; spine, pugionieri ed altri fasteners adatti all'impiego in utensili manuali azionati a polvere; punti in forma di nastro; fasteners ondulati, punte per vetrai, ganci e chiodi ad anello o arpioni per rotaie. Esclusi anche se chiodi tagliati. Esclusi anche se rivestiti o placcati con metalli preziosi.

(124) Inclusi se decapati o laminati a freddo e di larghezza superiore a 12 pollici (30,48 cm), con spessore inferiore a $^3/_{16}$ pollici (0,48 cm). Compresi anche se di larghezza non superiore a 12 pollici (30,48 cm) e con spessore compreso tra 0,01 pollici (0,025 cm) e 0,05 pollici (0,127 cm). Se laminato a freddo, il prodotto deve avere una larghezza superiore a 0,5 pollici (1,27 cm).

(131) Esclusi se rivestiti elettroliticamente o placcati con metalli di base diversi da stagno, piombo, zinco o cromo.

(147) Esclusi se fili per imballaggio.

(148) Compresi se fili per imballaggio.

(163) Compresi se lamiere e nastri di ferro o acciaio del tipo definito alla tabella 6, parte 2, B, 3 (g) e (h) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(164) Compresi se di spessore pari o superiore a $^3/_{16}$ di pollice (0,48 cm) e di larghezza pari o non inferiore a 12 pollici (30,48 cm) e se non superiore a 0,50 pollici (1,27 cm), inclusi se non avvolti in coil.

(186) Inclusi se «banda nera» del tipo definito alla tabella 6, parte 2, B, 3 (g) (i) delle tabelle tariffarie allegate ai documenti degli USA.

(187) Inclusi se «barre forate di acciaio» quali definite alla tabella 6, parte 2, B, 3 (e) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(190) Inclusi se «ferro o acciaio legato» del tipo definito alla tabella 6, parte 2, B, 3 (h) (i) o (ii) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(191) Esclusi se «ferro o acciaio legato» del tipo definito alla tabella 6, parte 2, B, 2 (h) (i) o (ii) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(192) Inclusi se barre di giunzione o piastre di fissaggio del tipo definito alla tabella 6, parte 2, B, 3 (e) e (m) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(193) Esclusi se contenenti in peso meno dello 0,3 % di carbonio e tra il 4 e l'11,5 % di cromo.

B. Definizioni

Estratti dalla tabella 6, parte 2, B delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

2. (h). **Ferro o acciaio di lega:**

(i) Ferro contenente uno o più dei seguenti elementi secondo le quantità e il peso indicati:
oltre il 3,00 % di manganese
oltre il 5,00 % di fosforo
oltre il 5,00 % di zolfo
oltre il 3,00 % di silicio
oltre lo 0,20 % di cromo
oltre lo 0,10 % di molibdeno
oltre lo 0,30 % di tungsteno
oltre lo 0,10 % di vanadio
oltre lo 0,60 % di qualsiasi altro elemento metallico; e

(ii) acciaio contenente uno o più dei seguenti elementi, secondo le quantità e il peso indicati:
oltre l'1,65 % di manganese
oltre lo 0,25 % di fosforo
oltre lo 0,35 % di zolfo
oltre lo 0,60 % di silicio
oltre lo 0,60 % di rame
oltre lo 0,30 % di alluminio
oltre lo 0,20 % di cromo
oltre lo 0,30 % di cobalto
oltre lo 0,35 % di piombo
oltre lo 0,50 % di nichel
oltre lo 0,30 % di tungsteno
oltre lo 0,10 % di qualsiasi altro elemento metallico;

(iii) «ferro o acciaio» comprese anche le leghe di ferro e di acciaio;

(iv) «acciaio inossidabile» cioè ogni acciaio di lega contenente in peso meno dell'1 % di carbonio e più dell'11,5 % di cromo;

(v) «acciaio per utensili» cioè acciai di lega contenenti le seguenti combinazioni di elementi secondo le quantità e il peso rispettivamente indicati:
(A) non meno dell'1,0 % di carbonio e più dell'11,0 % di cromo,
(B) non meno dello 0,3 % di carbonio e dell'1,25 %—11,0 % incluso, di cromo,
(C) non meno dello 0,85 % di carbonio e dell'1,0 %—1,8 % incluso di manganese,
(D) 0,9 %—1,2 % incluso di cromo e 0,9—1,4 % incluso di molibdeno o,
(E) non meno dello 0,5 % di carbonio e non meno del 3,5 % di tungsteno,
(F) non meno dello 0,5 % di carbonio e non meno del 5,5 % di tungsteno;

(vi) «acciaio rapido per utensili»: tutti gli acciai per utensili contenenti in peso non meno dello 0,5 % di carbonio e non meno del 3,5 % di molibdeno o 0,5 % di carbonio e non meno dell 5,5 % di tungsteno;

(vii) «acciaio per utensili del tipo descritto alla nota introduttiva 2 (h) (vii)» cioè acciaio di lega per utensili contenente oltre a ferro ciascuno dei seguenti elementi secondo le quantità specificate:

carbonio:	non meno dello 0,95 e non più dell'1,13 %
manganese:	non meno dello 0,22 e non più dello 0,48 %
zolfo:	niente o non più dello 0,03 %
fosforo:	niente o non più dello 0,03 %
silicio:	non meno dello 0,18 e non più dello 0,37 %
cromo:	non meno dell'1,25 e non più dell'1,65 %
nichel:	niente o non più dello 0,28 %
rame:	niente o non più dello 0,38 %
molibdeno:	niente o non più dello 0,09 %;

(viii) «acciaio per utensili da taglio»: acciaio per utensili di lega contenente oltre al ferro ciascuno dei seguenti elementi secondo le quantità qui di seguito specificate:

carbonio:	non meno dello 0,48 e non più dello 0,55 %
manganese:	non meno dello 0,20 e non più dello 0,50 %
silicio:	non meno dello 0,75 e non più dell'1,05 %
cromo:	non meno dello 7,25 e non più dell'8,75 %
molibdeno:	non meno dell'1,25 e non più dell'1,75 %
tungsteno:	niente o non più dell'1,75 %
vanadio:	non meno dello 0,20 e non più dello 0,55 % ;

(ix) «acciaio magnetico al silicio»: acciaio di lega contenente in peso non più del 6,0 % di silicio il quale può anche contenere alluminio, a patto che esso non superi lo 0,5 % in peso ma non contenente altri elementi metallici che farebbero diventare l'acciaio un acciaio di lega quale definito alla nota introduttiva 2 (h) (ii) di tale sottoparte.

3. **Forme e aspetto del ferro e dell'acciaio**

(d) *Barre:* prodotti a sezione piena non interamente conformi alle specifiche stabilite qui di seguito per blumi, billette, bramme, bidoni, vergella, piatti, fogli, nastro, filo metallico, rotaie, barre per giunti o piastre di fissaggio la cui sezione trasversale abbia una delle seguenti forme: circolare, a segmento di cerchio, ovale, triangolare, rettangolare, esagonale, ottagonale. *Le barre per cemento armato sono barre di acciaio* laminate a caldo a sezione piena con deformazioni di vario tipo sulla superficie.

(e) *Barre forate di acciaio:* barre forate di qualsiasi sezione atte alla fabbricazione dei fioretti o barre da mine e in cui la massima dimensione interna della sezione non superi un terzo della massima dimensione esterna della sezione.

(f) *vergella:* un prodotto avvolto in coil, semilavorato, laminato a caldo a sezione piena, di sezione approssimativamente rotonda e di diametro non inferiore a 0,20 pollici né superiore a 0,74 pollici.

(g) *lamiere:* prodotti laminati ondulati o piegati o meno, avvolti in coil o tagliati a lunghezza, di spessore pari o superiore a 0,1875 pollici; se non laminati a freddo di larghezza superiore a 8 pollici o, se laminati a freddo superiore a 12 pollici. I fogli sono prodotti di laminazione ondulati o avvolti in coil o tagliati a lunghezza, di spessore inferiore a 0,1875 pollici e di larghezza superiore a 12 pollici. Per questa sottoparte:

(i) l'espressione «banda nera» riguarda i fogli di acciaio laminati a freddo non rivestiti e di spessore inferiore a 0,0142 pollici.

(h) *Nastro:* un prodotto piatto di laminazione ondulato o piegato o meno, in coil tagliato per lungo, di spessore inferiore a 0,175 pollici e, se laminato a freddo, di larghezza compresa tra 0,50 pollici e 12 pollici oppure se non laminato a freddo di larghezza non superiore a 12 pollici.

(i) *Vergella:* un prodotto finito, trafilato, non tubolare, a qualsiasi sezione in coil e nel quale la dimensione massima della sezione non superi 0,703 pollici. L'espressione comprende anche un prodotto a sezione piena rettangolare in coil, rifinito a freddo di spessore non superiore a 0,25 pollici e di larghezza non superiore a 0,50 pollici.

(j) *Profilati:* prodotti non completamente conformi alle rispettive specifiche stabilite per blumi, billette, bramme, bidoni, barre, vergella, piatti, fogli, nastri, filo metallico, rotaie, barre per giunti o piastre di fissaggio e non comprendenti alcun prodotto tubolare.

(l) *Barre per giunti:* prodotti di acciaio laminati a caldo che servono a raccordare le estremità dei segmenti di rotaia. Le barre per giunzione sono in genere punzonate o scanalate.

(m) *Piastre di fissaggio:* prodotti di acciaio laminati a caldo per supporto e fissaggio di rotaie — Sono punzonati in modo da presentare dei fori per gli arpioni, hanno una o due sezioni sporgenti che servono da guida per le rotaie.

COMUNITÀ EUROPEA

ALLEGATO II

1 Esportatore (nome ed indirizzo completo)

LICENZA DI ESPORTAZIONE

ESPORTAZIONE DI PRODOTTI SIDERURGICI VERSO GLI STATI UNITI D'AMERICA

N. /

ORIGINALE

2 ESTRATTO
della licenza di esportazione n. /

3 Periodo di validità
a decorrere dal |_|_|_|
fino al |_|_|_| incluso

4 Anno contingentale

5 Licenza trasferita a (nome ed indirizzo completo)

con effetto dal |_|_|_|

Firma:

Timbro dell'autorità competente:

6 AUTORITÀ DI RILASCIO DELLA LICENZA O DELL'ESTRATTO

NOTA

La presente licenza ed un certificato per l'esportazione dei prodotti siderurgici devono essere presentati all'ufficio doganale presso cui vengono espletati le formalità doganale di esportazione verso gli Stati Uniti d'America.

7 Categoria e designazione particolareggiata dei prodotti siderurgici	**8** Codici NIMEXE	**9** Quantità (tonnellate metriche)

10 Luogo del rilascio:

Data del rilascio: |_|_|_|

Firma:

Timbro dell'autorità competente:

11 Periodo di validità prorogato

fino al |_|_|_| incluso

Firma:

Timbro dell'autorità competente:

IMPUTAZIONE DELLE QUANTITÀ ESPORTATE O CHE SONO OGGETTO DI ESTRATTI

12 Quantità (tonnellate metriche)	**13** Documento doganale di esportazione (modello, numero e dato) o estratto (numero e dato)	**14** Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità d'imputazione
Disponibile		
Imputata		
Disponibile		
Imputata		
Disponibile		
Imputata		
Disponibile		
Imputata		
Disponibile		
Imputata		
Disponibile		
Imputata		

COMUNITÀ EUROPEA

1 Esportatore (nome ed indirizzo completo)

LICENZA DI ESPORTAZIONE

ESPORTAZIONE DI PRODOTTI SIDERURGICI VERSO GLI STATI UNITI D'AMERICA

N. / **COPIA**

2 ESTRATTO
della licenza di esportazione n. /

3 Periodo di validità
a decorrere dal ____
fino al ____ incluso

4 Anno contingentale

5 Licenza trasferita a (nome ed indirizzo completo)

con effetto dal ____

Firma: Timbro dell'autorità competente:

6 AUTORITÀ DI RILASCIO DELLA LICENZA O DELL'ESTRATTO

NOTA

La presente licenza ed un certificato per l'esportazione dei prodotti siderurgici devono essere presentati all'ufficio doganale presso cui vengono espletati le formalità doganale di esportazione verso gli Stati Uniti d'America.

7 Categoria e designazione particolareggiata dei prodotti siderurgici	**8** Codici NIMEXE	**9** Quantità (tonnellate metriche)

10 Luogo del rilascio:

Data del rilascio: ____

Firma: Timbro dell'autorità competente:

11 Periodo di validità prorogato

fino al ____ incluso

Firma: Timbro dell'autorità competente:

EUROPEAN COMMUNITY

ALLEGATO III

1 Exporter (full name and address)	**CERTIFICATE** **FOR THE EXPORT OF IRON AND STEEL PRODUCTS TO THE UNITED STATES OF AMERICA** **No** **ORIGINAL**
2 Consignee (full name and address)	**3** Export licence No / issued in (Member State)
	4 Extract No / issued in (Member State) of export licence No / issued in (Member State)

NOTES

A. This certificate must be completed on a typewriter and in English.

B. This certificate and the export licence or the extract thereof to which it refers must be produced at the Customs office at which Customs formalities for export to the United States of America are completed.

C. This certificate, duly endorsed by the Customs office shown in box no 7, must be produced to the competent authorities in the United States of America at the time of importation.

5 Marks and numbers – Number and kind of packages – Category and detailed description of iron and steel products	**6** Quantity (metric tonnes)

7 ENDORSEMENT BY THE COMPETENT CUSTOMS OFFICE IN THE EUROPEAN COMMUNITY

The quantity (metric tonnes) of iron and steel products shown above has been attributed ☐ to the export licence shown in box no 3 ☐ to the extract shown in box no 4. *)

Customs export document:

type:

number:

date: | | | |

Signature:

Stamp:

Customs office:

Member State:

*) The appropriate box to be indicated like this: [X]

EUROPEAN COMMUNITY

1 Exporter (full name and address)	**CERTIFICATE** **FOR THE EXPORT OF IRON AND STEEL PRODUCTS TO THE UNITED STATES OF AMERICA** **No** **COPY**
2 Consignee (full name and address)	**3** Export licence No / issued in (Member State)
	4 Extract No / issued in (Member State) of export licence No / issued in (Member State)

NOTES

A. This certificate must be completed on a typewriter and in English.

B. This certificate and the export licence or the extract thereof to which it refers must be produced at the Customs office at which Customs formalities for export to the United States of America are completed.

C. This certificate, duly endorsed by the Customs office shown in box no 7, must be produced to the competent authorities in the United States of America at the time of importation.

5 Marks and numbers – Number and kind of packages – Category and detailed description of iron and steel products	**6** Quantity (metric tonnes)

7 ENDORSEMENT BY THE COMPETENT CUSTOMS OFFICE IN THE EUROPEAN COMMUNITY

The quantity (metric tonnes) of iron and steel products shown above has been attributed ☐ to the export licence shown in box no 3 ☐ to the extract shown in box no 4. *)

Customs export document: Signature: Stamp:

type:

number:

date: | | | |

Customs office:

Member State:

*) The appropriate box to be indicated like this: [X]

ALLEGATO IV

Disposizione tecniche relative alle licenze di esportazione, agli estratti delle stesse ed ai certificati

1. I formulari delle licenze e dei relativi estratti si presentano sotto forma di pacchi comprendenti almeno un originale, una copia per l'autorità responsabile del rilascio ed una copia per la Commissione.

   I formulari dei certificati si presentano sotto forma di pacchi comprendenti almeno un originale, una copia per la dogana, una copia per l'autorità responsabile del rilascio della licenza di esportazione o del relativo estratto ed una copia per la Commissione.

2. I formulari di cui al punto 1 sono stampati su carta bianca, gommata per scrittura, con peso di almeno 40 g al m^2 e nel formato di 210 mm × 297 mm.

3. La stampa dei formulari di cui al punto 1 spetta agli stati membri. I formulari possono anche essere stampati da tipografie autorizzate dallo stato membro in cui sono situate e in tal caso, su ciascun formulario devono figurare gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni formulario deve essere indicato il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione, nonché un numero di serie destinato a contraddistinguerlo.

   Questo numero è preceduto dalle seguenti lettere secondo il paese in cui sono utilizzati i formulari: BE per il Belgio, DK per la Danimarca, DE per la Germania, FR per la Francia, GR per la Grecia, IE per l'Irlanda, IT per l'Italia, LU per il Lussemburgo, NL per i Paesi Bassi e GB per il Regno Unito.

4. I formulari delle licenze ed i loro estratti sono stampati in una delle lingue ufficiali della Comunità, scelta dalle competenti autorita degli stati membri.

   I formulari dei certificati sono stampati in inglese.